

MUNICIPIO DI FAVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO IN DATA 24/9/1938=N°284

OGGETTO: Regolamento per la circolazione urbana.

L'anno millenovecentotrentotto (XVI E.F.) il giorno ventiquattro del mese di settembre in Favara, nel Palazzo Municipale e nel suo Gabinetto.

Il Sig. Cav. Uff. Scaduto Mendola Nob. Gaetano nominato Commissario con decreto prefettizio in data 11 gennaio 1937 per l'Amministrazione degli Uffici di questo Comune, con l'assistenza del Segretario degli Uffici della Amministrazione Sig. Mainella Dott. Giuseppe ai termini degli art. 53 e seguenti della vigente legge Comunale e Provinciale, ha preso la seguente DELIBERAZIONE:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la prefettizia del 22 Aprile 1937, n° 7788 Div. 4<sup>a</sup>, relativa al Regolamento comunale per la circolazione urbana in questo centro.

Vista la nota del Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato della Viabilità in data 30 Giugno 1937 n° 689, con la quale si invita questo Comune a provvedere alla formazione del regolamento comunale di circolazione sulla scorta di quello tipo predisposto dal menzionato Ministero.

Vista la deliberazione Commissariale n° 65 dell'8 marzo 1938, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 22 Aprile c.a., con la quale questo Comune procedeva alla compilazione e all'adozione del ripetuto regolamento;

Vista la nota del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato della Viabilità in data 26 luglio u.s. n° 888, con la quale, nel restituire senza la prescritta homologazione il regolamento in oggetto, ha rilevato la necessità che lo stesso venga opportunamente modificato sulla scorta del regolamento tipo, dal quale ultimo devono essere prese soltanto quelle norme che valgono a disciplinare i aspetti e contingenze della circolazione che effettivamente si verificano in questo centro, e non già pure quelle che si addimostrano superflue perché prive di possibilità di pratica attuazione;

Constatata, pertanto, l'opportunità di revocare il sopra ricordato deliberato commissariale n° 65 dell'8 marzo u.s. e di procedere alla approvazione di altro regolamento redatto in conformità della citata ministeriale n° 888 del 26 luglio u.s.; Considerato che, per essere state trasportate nel Regolamento in esame, non hanno più ragione di sussistere, e quindi vanno abrogate, le norme relative alla pulizia e transito nelle vie e piazze dell'abitato, contemplate dagli art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, e 27 del regolamento di polizia urbana, deliberato da questo Comune il 21 novembre 1931 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del Febbraio 1932;

Visto il T.U. della legge comunale e provinciale;

D E L I B E R A

1°) Abrogare, come in effetti abroga, e con decorrenza dal giorno in cui andrà in vigore il regolamento di circolazione urbana di cui al presente deliberato, le norme contenute negli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del vigente regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Comune il 21 Novembre 1931 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 5/2/1932.

2°) Revocare, come in effetti revoca, la deliberazione commissariale n° 65 dell'8 marzo u.s. - approvata dalla G.P.A. nella seduta del 27 aprile c.a. - con la quale venne adottato il precedente regolamento di circolazione urbana non omologato; poi, dal competente Ministero.

3°) Approvare, in sostituzione di quello di cui al precedente n° 2, il seguente regolamento per la circolazione urbana nel Comune di Favara:

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE URBANA

Capo I

NORME GENERALI

risultante dalla allegata planimetria e segnalato sulle vie di accesso alla città con i cartelli di località prescritti dall'ultimo comma dell'art. 23 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D. 8 dicembre 1933 n° 1740.

Per quanto riguarda l'occupazione delle strade, il presente Regolamento si applica a tutte le strade ed aree di pertinenza del Comune anche se esterne al perimetro suddetto.

## Art. 2

### CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

Autobus in servizio di linea.  
Autobus in servizio di noleggio da rimessa.  
Autobus in servizio privato  
Autovetture in servizio di noleggio da rimessa  
Autovetture in servizio pubblico da piazza  
Autovetture in servizio privato  
Autovetture destinate a soccorsi urgenti. Autotreni.  
Autocarri di grande portata  
Autocarri di piccola portata

Trattrici stradali

Locomobili

Compressori stradali

Mobicicli

Amocarrozze

Motocarri e motofurgoncini

Velocipidi

Tricicli a pedale

Vetture pubbliche da piazza

Carrozze a trazione animale

Carri a trazione animale con o senza molle

Furgoni a trazione animale

Carretti a mano con o senza ausilio meccanico

Carrelli accordati alle automobili.

I seguenti veicoli entrano nella categoria dei veicoli lenti:

Trattrici stradali

Locomobili

Compressori stradali

Carri a trazione animale con o senza molle

Furgoni a trazione animale

Carretti a mano con o senza l'ausilio meccanico, ed in genere tutti quei

veicoli che non superano la velocità di chilometri 15 all'ora.

Agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono considerati ciclofurgoncini a pedale i veicoli spinti o trainati a pedale la cui sagoma compresa il relativo carico, non superi i metri 1,20 di larghezza ed i m. 2,50 di lunghezza, mentre quelli che superano tali misure sono considerati, agli effetti delle limitazioni e delle norme di viabilità, come carretti a mano.

Art. 3

Denominazioni topografiche stradali

Carreggiata stradale.-Parte della strada destinata al transito dei veicoli.

Marciapiede.- Parte della strada ,a livello diverso da quello della carreggiata,riservata al transito dei pedoni.

Banchina.-Parte marginale della strada,destinata ai pedoni quando non esistono marciapiedi.

Banchina per cicli.- Parte della strada rialzata o non,rispetto alla carreggiata,destinata ai ciclisti.

Incrocio stradale o crocevia.- Zona stradale comune a due o più strade che si interessano .

Biforcazione.- Punto nel quale una strada si scinde in due.

Diramazione.- Punto nel quale da una strada si dirama un'altra

Passaggio a livello.-Zona stradale nella quale s'incrociano,al medesimo livello,una strada ordinaria ed una strada ferrata.

Curva Stradale.-Tratto di strada non rettilineo

Passo carrabile.-Parte del marciapiede o della banchina raccordata alla carreggiata per l'accesso dei veicoli nelle proprietà laterali.

Zona pedonale.- Parte della carreggiata delimitata da apposite strisce o da altri segni speciali,per l'attraversamento dei pedoni.

Salvagente.-Piattaforma rialzata situata nella carreggiata e destinata ai riparo ~~dei pedoni~~ ed alla sosta dei pedoni che debbono attraversare strade e piazze, o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dalle vetture e dagli autobus.

Spartitraffico.- Linea tracciata ed altri segni speciali apposti sulla carreggiata per delimitare la zona destinata alla circolazione in uno dato senso o quella riservata a particolari categorie di utenti.

Coppa giratoria.- Calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di incrocio stradale o di un crocevia.

Art. 4

Cartelli indicatori di viabilità

L'autorità Comunale ,a mezzo di ordinanze, ~~può~~ può emanare divieti e limitazioni di circolazione di carattere particolare per ciascuna via o piazza della città o per determinate categorie di utenti della strada.

Tali divieti e limitazioni sono portati a conoscenza degli utenti della strada con cartelli indicatori.

L'autorità Comunale può concedere di volta in volta speciali permessi per casi di accertata necessità ,in deroga alle disposizioni di cui sopra.

Le contravvenzioni ai divieti ed alle limitazioni suindicati,quando non ricadono sotto le sanzioni previste dalle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D.8 dicembre 1933,n°1740,sono punite con la pena dell'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 10.

CAPO II°

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Le disposizioni del presente Capo non sono applicabili alle occupazioni di soste di veicoli,le quali sono disciplinate da speciali norme nei capi che seguono.

Art.6

Licenza di occupazione di suolo pubblico

Chiunque intenda,ai sensi dell'art.2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione ,approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933 n°1740,fare opere,installazioni di qualunque natura

( 5 )  
er iscritto la licenza della stessa Autorità Comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, sono punite, a termini del citato art. 2 delle Norme per la tutela delle strade per la circolazione, con la pena della ammenda da L. 50 a L. 1000, e con quella da L. 100 a L. 200 quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

#### Art. 7

##### Sospensione e revoca della licenza

In qualsiasi momento l'Autorità Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la licenza di occupazione di strade pubbliche per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle altre vigenti in materia, e alle condizioni contenute nella licenza stessa, nonché per ragioni di inabilità o per altri motivi di pubblico interesse.

Le contravvenzioni alle disposizioni del comma precedente sono punite, a termini dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. Decreto 8 dicembre 1933, N° 1740, con la pena della ammenda da L. 100 a L. 2000.

Nei casi urgenti i funzionari ed agenti della vigilanza urbana, possono ordinare verbalmente la sospensione della licenza.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100. =

#### Art. 8

##### Segnali di pericolo

Chiunque compia lavori ed esegua depositi su suolo pubblico, oltre ad osservare quanto disposto nell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, deve provvedere, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, a collocare in numero sufficiente segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate di almeno 50 centimetri e non di più di m. 1,80 al livello del suolo.

I lumi di segnalazione da apporsi ai sensi del citato art. 2 debbono essere a luce rossa e rimanere accesi, oltre che di notte, anche di giorno quando vi sia foschia.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 2000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 200.

#### Art. 9

##### Edicole e Chioschi

La concessione di erigere sul suolo pubblico ed esercitare edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di stampe; non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli dei pedoni o diminuzione della viabilità negli incroci stradali o nelle curve.

#### Art. 10

##### Distributori di carburanti

La concessione del nulla osta per l'impianto di colonne dei distributori di carburanti, oltre ad essere soggetta alle disposizioni del R. Decreto legge 26 Agosto 1927, n° 1774, ed alla quelle dei Regolamenti speciali, non può essere accordata per località ove esistano limitazioni di viabilità o divieti di sosta incompatibili con la concessione stessa. I distributori devono essere impiantati in modo che i veicoli non siano obbligati a compiere manovre, a disporsi o sostare in maniera contraria alle norme di viabilità, o limitare la viabilità nelle curve e negli incroci

E' pure soggetto al nulla osta dell'Autorità Comunale l'impianto dei distributori di carburanti all'ingresso delle rimesse o su aree private aperte al pubblico, i quali possono effettuare rifornimenti ad autoveicoli che sostino sul suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite, a termini dello art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con Regio Decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 1000, e con quella da L. 100 a L. 2000 quando le contravvenzioni siano commesse nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

#### Art. 11

Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie e piante

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali ed altre, avanti ai negozi può essere concessa quando non vi si oppongono ragioni di viabilità.

L'occupazione di suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale è punita a termini del penultimo capoverso dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 1000, e con quella da L. 100 a L. 2000 quando l'occupazione del suolo pubblico sia avvenuta nonostante diffida intimata, per iscritto dalla Autorità Comunale.

#### Art. 12

Occupazione di marciapiedi e banchine

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali ed altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui sono aperti.

I marciapiedi o le banchine stradali possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede e sulla banchina, deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno m. 1,50 in ogni altro caso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 100 a 500.

#### Art. 13

Occupazione di suolo pubblico con animali

Sul suolo pubblico è vietato, senza speciale permesso dell'Autorità Comunale, tenere legati, fuori edifici e costruzioni in genere, cavalli ed altre bestie da sella, da soma o da tiro.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 10 a 50.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 5.

#### Art. 14

Posteggi di rivenditori con carrette a mano

I posteggi per i rivenditori con carretta a mano non possono essere concessi in corrispondenza di crocevia o di curve della strada, né in altre località ove possano recare ostacolo al traffico, od ove esistano limitazioni di viabilità.

Oltre a quanto stabilito nelle speciali norme del Regolamento di Polizia Urbana, per il rilascio delle prescritte licenze ai rivenditori con carrette a mano, la Autorità Comunale può fissare i percorsi che detti rivenditori debbono seguire per recarsi con la carretta a mano al luogo di posteggio o per farne ritorno.

Le contravvenzioni alle disposizioni del capoverso del presente articolo, sono punite con la pena dell'ammenda da L. 25 a L. 100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 10.



#### Art.15

Venditori, suonatori girovaghi ed esercenti mestieri ambulanti

I venditori, i suonatori girovaghi e gli esercenti mestiere o commercio ambulante, oltre ad osservare quanto è stabilito nelle licenze e nel Regolamento di Polizia Urbana, debbono astenersi dall'esercitare il mestiere la vendita ambulante non soltanto nelle località espressamente vietate, ma anche in tutte quelle altre nelle quali per ragioni di viabilità ne vige particolare divieto, anche verbale, dagli Agenti del Comune e della Forza Pubblica.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.10 a L.50.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.5.

#### Art.16

Fiere e mercati

Le fiere e le manifestazioni che importano la occupazione di suolo stradale con carti, baracche, banche, tende e simili, di suolo intradale con carti, baracche, banche, tende e simili, sono di regola permesse soltanto nelle zone periferiche nelle quali non vi sia notevole densità di traffico sempre che non arrechino ingombro alla circolazione stradale.

Esse, ferme le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, sono subordinate alle condizioni di cui all'art.6 del presente Regolamento. Le contravvenzioni sono punite a termini dell'art.2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D.8 dicembre 33 n°1740, con la pena dell'ammenda da L.50 a L.1000 e con quella da L.100 a L.2000 quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante l'effida intimata, per iscritto, dall'Autorità Comunale.

#### Art.17

Mercati di gente di affari

I mercati di produttori, negozianti, commercianti e gente di affari, si svolgono periodicamente sul suolo pubblico, non sono ammessi che in località ove non possano recare grave ingombro alla circolazione.

Le persone che vi partecipano, oltre alla osservanza delle speciali norme stabilite da altre leggi e regolamenti, che disciplinano detti mercati, sono tenute a non invadere la circolazione carreggiata stradale riservata al traffico dei veicoli, ove, cio non sia espressamente concesso, ed a lasciare liberi gli sbocchi delle strade che sfociano nella località ove si svolge il mercato, come pure tutti gli accessi carrabili degli stabili esistenti in luogo.

Le medesime persone sono tenute a non inceppare notevolmente il movimento dei pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.

#### Art.18

Spettacoli, manifestazioni pubbliche e commerciali

in margine alla pubblica via

Niunquie intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, dimostrazioni, annunci di risultati sportivi tali da essere visti e uditi dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passandi, provocando la formazione di crocchi di clienti o spettatori, deve ottenere licenza dall'Autorità comunale, che può negarla quando ciò rechi intralcio alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.50 a L.200.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.25.

Art. 19

Tende Solari

Le tende protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di metri due dal suolo e la loro massima sopraggenza deve rimanere arretrata di almeno centimetri trenta dalla verticale del ciglio della strada marciapiede.

La concessione di licenza, per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alle norme stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana, è subordinata alle condizioni che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.200. Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.20.

Art. 20

Esposizione di insegne, di cartelli di pubblicità luminosa e di lampade

Oltre a quanto stabilito nei vigenti Regolamenti, sulla esposizione di insegne, di vetrine e di infissi in genere nonché di pubblicità luminosa e di lampade, è vietato:

1° esporre quelle insegne che per forma, disegno o colorazione possano essere confuse con i cartelli indicatori di viabilità.

2° usare insegne luminose o lampade che possano produrre abbagliamento, ed essere confuse con i segnali della viabilità o arrecare comunque confusione e disturbo alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.50 a L.200. Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.25.

Art. 21

Esposizione di merce all'estero dei negozi e allestimento di mostre

Oltre a quanto stabilito nei Regolamenti di igiene e di polizia urbana, per la concessione delle licenze per esposizione di merci, derrate ecc. all'estero dei negozi, dette licenze non devono di regola essere concesse quando possa derivarne notevole intralcio al movimento dei pedoni, sia per la limitata larghezza dei marciapiedi, sia per la massa dei pedoni su questi transitanti.

Non è comunque ammessa l'occupazione neanche parziale, della carreggiata riservata al transito dei veicoli.

Quando le vetrine, per il loro allestimento vengano aperte verso l'esterno, non debbono sporgere oltre la metà del marciapiede o della banchina, né possono essere abbandonate, ma debbono, se del caso, essere assicurate con opportuni sostegni al fine di non recare danni ai pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.

Art. 22

Uso di scale, ponti mobili e a cavalletti

L'uso di scale a mano è permesso, senza licenza dell'Autorità Comunale, per un periodo di tempo non superiore ad un'ora, ed alle condizioni che le scale siano custidite alla base da persone all'uopo idonee.

L'uso di scale aeree, di ponti mobili e a cavalletti, e l'uso di scale a mano per un tempo eccedente un'ora, sono subordinati, salvo casi di assoluta urgenza, alla licenza dell'Autorità comunale.

Di regola, salvo casi di assoluta necessità debitamente constatata dall'Autorità Comunale, la licenza non può essere data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità.

## Operazioni pericolose, moleste o incommode

Nei luoghi pubblici é vietato esporre oggetti senza le necessarie precauzioni, oppure gettarli sul suolo stradale, o comunque recare pericolo, ostacolo od incommode alla circolazione stradale con atti costituenti contravvenzioni già previste.

Le contravvenzioni sono punite con la ammenda da L.25 a L.100.  
Il contribuente é ammesso al pagamento immediato della somma di L.10.

## Art.24

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

## ROTELAMENTO DI OGGETTI

E' vietato rotolare nelle vie e nelle piazze botti, cerchioni, ruote ed altri oggetti pesanti.

L'autorità Comunale può tuttavia, con sua ordinanza, stabilire le vie e le piazze nelle quali é consentito il rotolamento di oggetti del genere suindicato.

L'autorità Comunale può altresì, in casi di necessità, concedere di volta in volta speciali permessi in deroga alle disposizioni di cui al primo comma.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.100.

Il contravventore é ammesso al pagare immediatamente la somma di L.10.

## Art.25

## Corse podistiche e gare atletiche

E' vietato effettuare su strade e aree pubbliche corse podistiche od altre gare atletiche senza licenza dell'Autorità Comunale.

Gli organizzatori di corse o di gare che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la pena dell'ammenda da L.100 a L.500.

I corridori e gli atleti che partecipano a corse ed a gare per le quali non sia stata richiesta ed ottenuta la prescritta licenza, sono puniti con la pena da L.10 a L.50.

I corridori e gli atleti, a carico dei quali sia stata accertata contravvenzione, sono ammessi a pagare immediatamente la somma di L.5.

## Art.26

## Giochi ed esercizi sportivi

Nei luoghi di pubblico transito é vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi gioco od esercitazione sportiva in modo da recare intralcio alla circolazione stradale.

E' vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini, di trampoli e di simili mezzi di deambulazione.

E' pure vietato compiere esercitazioni o addestramenti sulla neve o sul terreno coperto di ghiaccio con o senza pattini e sci.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.10 a L.50.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L.5.

## Art.27

## Neve e gelo sui marciapiedi

Durante e dopo le nevicate i proprietari, dalle ore otto alle ore nove e venti debbono tenere sgombri dalla neve i marciapiedi fino alla larghezza di metri due in corrispondenza di ciascuno dei propri stabili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.100.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.

## CAPO III

## CARICO E SCARICO DI COSE

## Art.28

## Carico e scarico di cose

Le operazioni di carico e scarico di cose devono essere effettuate in modo da non recare intralcio alla circolazione e da evitare depositi sul suolo pubblico.

Durante le operazioni di carico e scarico dei veicoli a trazione animale, le bestie devono restare attaccate al veicolo.



di tempo, può rilasciare permessi in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Le contravvenzionali disposizioni dei commi primo e secondo, sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10

#### Art.29

Limitazione di orario per carico e scarico di cose

In caso di eccezionali esigenze di viabilità i competenti Comandi della vigilanza urbana possono fissare, di volta in volta, i limiti d'orario ai permessi di sosta anche per carico e scarico di cose.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.

#### Art.30

Modalità per carico e scarico di cose

Le operazioni di carico e di scarico, di cui ai precedenti articoli, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione, evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete.

Il veicolo deve essere tenuto rasente al marciapiede nel prescritto senso di marcia.

Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire oltre i due terzi della lunghezza dell'autoveicolo.

Ad operazione ultimata il suolo deve essere pulito. In caso d'inservanza l'Autorità Comunale può provvedervi direttamente alla rivalsa della spesa verso i responsabili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.100

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.

#### CAPO IV

#### FERMATA= SOSTA= PARCAMENTO

#### Art.31

Definizione dei termini: fermata, sosta e parcheggio

Agli effetti delle norme contenute nel presente Regolamento, per fermata si intende la momentanea sospensione della marcia del veicolo, imposta e richiesta da occasionali contingenze di brevissima durata, senza abbandono del veicolo da parte del conducente, in modo che questi possa riprendere sollecitamente la marcia; per sosta si intende l'arresto del veicolo protratto nel tempo ed eventualmente anche con l'abbandono del veicolo stesso da parte del conducente; per parcheggio la sosta illimitata del veicolo in località appositamente riservata con provvedimento dell'autorità competente.

#### Art.32

Modalità per la fermata dei veicoli

Nelle strade a doppia circolazione, per fermate un veicolo sul lato della strada opposto alla propria direzione di marcia, i conducenti non devono invertire la direzione di marcia compiendo un mezzo giro, senza manovre che possano intralciare la circolazione. Nel caso che neanche fosse consentito, o perché vietato, o perché insufficiente la larghezza della strada, i veicoli debbono imboccare una traversa.

Ai conducenti ed ai passeggeri, è vietato scendere dai veicoli ed aprire le portiere verso la parte centrale della strada, quando ciò possa derivare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi precedenti sono punite con la pena dell'ammenda da L.25 a L.100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.

Nel caso di fermata di lunghe file di veicoli i conducenti debbono regolarsi in modo che gli sbocchi delle strade laterali siano lasciati liberi.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite a termini dell'art. 24 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. Decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena della ammenda da L. 25 a L. 100.

#### Art. 33

##### Modalità per la sosta dei veicoli

Nelle strade nelle quali si effettui la circolazione a senso unico l'autorità comunale può prescrivere che la sosta dei veicoli abbia luogo sulla sinistra della direzione di marcia.

Tale prescrizione deve essere resa nota con appositi cartelli indicatori.

Il veicolo in sosta deve essere tenuto presente il marciapiede in modo da recare il minore ingombro possibile.

In qualsiasi caso di sosta, i veicoli non possono mai collocarsi l'uno di fianco all'altro, ma sempre in fila parallelamente all'asse della strada, salvo per le località ove fosse diversamente disposto.

In tutte le strade con carreggiata inferiore a metri dieci, la sosta dei veicoli non deve mai effettuarsi contemporaneamente in ambo i lati della strada alla medesima altezza.

Ove alla sosta sia consentita per una sola fila di veicoli lungo il marciapiede, essi debbono tenersi rasenti al marciapiede stesso ed essere rivolti nel senso della marcia. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Il contravventore è ammesso al pagamento immediato della somma di L. 10.

#### Art. 34

##### Divieti e limitazione di sosta

La sosta dei veicoli è vietata, o comunque limitata, negli spazi in cui essa recherebbe intralcio alla circolazione.

Tali divieti e limitazioni devono essere approvati con ordinanza pedestrale e resi noti con l'apposizione di cartelli indicatori.

Salvo che sia diversamente segnalato in luogo, il divieto e la limitazione di sosta si intendono imposti dalle ore nove alle ore 24.

La sosta è vietata in ogni caso: a) in prossimità di crocevia e degli sbocchi di strada per un tratto di strada di dieci metri dalla crocevia o dallo sbocco;

b) di fronte agli sbocchi di strade laterali o agli ingressi carrabili a case o proprietà private, in modo da ostruire, o rendere malagevole il passaggio ai veicoli;

c) tra un salvagente ed il marciapiede.

È vietata la sosta ai veicoli in servizio privato negli spazi assegnati allo stanziamento delle vetture pubbliche, salvo indicazioni speciali.

Qualora non esistano speciali ragioni di viabilità, l'Autorità Comunale si riserva di concedere permessi occasionali o permanenti di libera sosta per determinate località ove essa è vietata o limitata, alle condizioni da stabilirsi caso per caso, quando la richiesta è giustificata da necessità commerciali, industriali o professionali oppure da altri motivi.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell'art. 24 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, N° 1740, con la pena dell'ammenda da L. 25 a L. 100.

## Parcamenti

I parcamenti possono essere riservati alle sole autovetture, ed in tal caso ciò sarà indicato da apposita targa collocata sotto il cartello regolamentare.

È vietata la sosta degli autocarri e degli altri veicoli negli spazi riservati alle autovetture.

Nei parcamenti delimitati da strisce segnate sulla pavimentazione è vietato disporre i veicoli in modo che essi oltrepassino tali strisce con alcuna delle loro parti.

In quelli non delimitati, conducenti di autoveicoli devono uniformarsi alle prescrizioni impartite dagli Agenti.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei precedenti commi sono punite con la pena dell'ammenda da L. 25 a L. 100.

Il contravvenitore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 10.

## Art. 36

## Posti di custodia

L'istituzione o l'esercizio su aree pubbliche di posti di custodia per veicoli è subordinata alla licenza dell'autorità comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L. 100 a L. 500.

La licenza non può essere concessa se nelle immediate vicinanze dei posti di custodia non esista zona di capienza non inferiore destinata al parcheggio gratuito.

L'autorità Comunale si riserva, nelle eventuali concessioni, di stabilire, ove creda opportuno, i prezzi o compensi da esigersi dagli utenti della sosta da parte dell'esercente il posto di custodia?

La tabella dei prezzi o compensi deve essere esposta al pubblico.

È vietato esercitare il mestiere di custode nei liberi parcamenti o nei luoghi di sosta.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli ultimi (due commi) sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 200.

Il contravvenitore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20.

## CAPO V.

## CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME COMUNI A TUTTI I VEICOLI

## Art. 37

## Divieto di Sorpassamento

È vietato sorpassare i veicoli ai crocevia o alle biforcazioni stradali e dovunque ciò possa arrecare pericolo o intralcio al traffico che procede in senso inverso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 20 a L. 100.

Il contravvenitore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 10.

## Art. 38

## Zone di attraversamento pedonale

I conducenti di veicoli, quando incrociano una zona destinata all'attraversamento dei pedoni, devono procedere con particolare cautela ed a velocità ridottissima/

È vietato nelle fermate e nelle soste, impegnare col veicolo, anche in minima parte, la zona destinata all'attraversamento dei pedoni.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 25 a L. 100.

Il contravvenitore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 25 se conducente di autoveicoli, di L. 10 se conducente di veicoli a trazione animale, e di L. 2 se ciclista o conducente di veicoli trainati a braccia.

## Art. 39

## Segnalazioni di conducenti di veicoli

Oltre a quanto è stabilito nell'art. 30 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 Dicembre 1933 n° 1740, nell'art. 6 del decreto Ministeriale 5 novembre 1936 e nello art. 1 del decreto

del 4 dicembre 1936, i conducenti dei veicoli, prima di impegnare un crocevia, ove la circolazione è disciplinata da un vigile, debbono chiaramente segnalare con la mano o con dispositivi meccanici al vigile stesso se intendano cambiare direzione. Non appena cambiata direzione deve cessare l'uso della segnalazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L.25 a L.200.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.20.

#### Art.40

Automezzi di soccorso. L'autorità Comunale stabilisce per gli automezzi dei vigili del fuoco e per quelli appartenenti alla Croce Rossa e alla pubblica assistenza, i segnali acustici speciali dei quali detti automezzi possono servirsi in caso di chiamata di urgente soccorso.

È vietato a chiunque di usare gli stessi od analoghi segnali.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena della ammenda da L.100 a L.500.

Ai detti segnali gli altri veicoli ed i pedoni devono prontamente lasciare libero il passo.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L.50 a L.200.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.25.

Gli automezzi di cui al primo comma del presente articolo nel caso di chiamata urgente di soccorso non sono soggetti alle limitazioni disposte con il presente Regolamento.

#### Art.41

Limitazione di passaggio - Direzione di marcia obbligatoria

Nelle vie, nei larghi e negli incroci stradali dove al centro esista un rialzo (monumento, fontana, marciapiede, tappeto erboso, coppa giratoria) ecc., i veicoli qualunque sia la direzione di marcia che essi intendono seguire, debbono girare a destra intorno al rialzo centrale, salvo fosse diversamente indicato con appositi cartelli o frecce di direzione.

Nelle vie, corsi e viali divisi da rialzi centrali (marciapiedi, spartitraffico, salvagente), ecc. i veicoli debbono percorrere esclusivamente la carreggiata corrispondente alla loro destra, salvo che si tratti di zone nelle quali la circolazione si svolge a senso unico. Tale norma si applica anche alle piazze ed ai luoghi di forma allungata aventi uno o più salvagente nel mezzo.

I veicoli a lenta andatura, a trazione animale ed a braccia, per il trasporto di persone e di cose, nonché i velocipedi ed i furgoncini a triciclo devono sempre tenere il margine destro della carreggiata.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L.20 a L.100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.

#### Art.42

Obblighi dei conducenti e dei pedoni verso i funzionari ed agenti della vigilanza urbana

Oltre a quanto disposto nello art.33 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D.8 dicembre 1933, n°1740, è vietato ostacolare, disturbare o ritardare in modo qualsiasi le operazioni di servizio dei funzionari ed agenti della vigilanza urbana.

L'ordine di circolazione, di allontanarsi oppure di fermarsi nei modi e punti dai predetti funzionari ed agenti nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere eseguito prontamente dai conducenti dei veicoli e dei pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non procedono sotto la

strade per la circolazione approvate con R.D. 8 Dicembre 1933, n°1740, sono punite con la pena della ammenda da L.20 a L.100. Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10 e, se pedone, quella di L.2.

Art.43

Velocità.

Oltre a quanto è stabilito nello art.36 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.D. 8 dicembre 1933 n°1740, e nell'art.59 del presente Regolamento, la velocità dei veicoli deve essere particolarmente moderata e cauta nei tratti di strada segnati con cartelli indicatori del tipo regolamentare di pericolo alla o di richiamo alla prudenza, o di lavori stradali in corso, nonché quando si rasentano i marciapiedi e i salvagenti.

Tutti i veicoli debbono procedere a passo d'uomo quando ciò sia consigliato da speciali contingenze della circolazione o dalla formazione o dal volume del carico.

Le contravvenzioni sono punite, a termini dello art.36 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933 N°1740, con la pena dell'ammenda da L.25 a L.200, e con quella da L.100 a L.500 quando il fatto sia commesso negli incroci, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità da qualsiasi causa determinata.

Art.44

Mezzi non usuali od eccezionali di locomozione. Altoperlanti- Pubblicità ambulante

È vietato circolare con mezzi eccezionali di locomozione o con veicoli normali ma camuffati o trainati da animali esotici, senza autorizzazione dell'autorità comunale, la quale può prescrivere speciali condizioni di cautele.

È pure vietato, senza autorizzazione delle Autorità comunali, circolare e sostare sulle pubbliche vie e piazze con veicoli sui quali funzionano altoperlanti per trasmissioni radiofoniche, riproduzioni musicali, comunicazioni, fra reclamistiche e simili, ed esercitare la pubblicità in forma ambulante.

L'autorità comunale prescrive le modalità necessarie per impedire che la pubblicità rechi intralcio alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni ; quando non ricadono sotto le sanzioni dello art. 37 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n°1740, sono punite con la pena della ammenda da L.25 a L.200. Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.20.

Art.45

Trasporti numerosi

I veicoli, quando siano usati per trasporto di cose pesanti, produrre rumori, quando siano usati per trasporto di cose pesanti, non devono dennoo procedere ad andatura moderata e regolare. Il Carico di lastre di verghe di ferro e di simili materiali deve essere disposto in modo da evitare eccessivo rumore. Tali trasporti sono comunque vietati dalle ore ventiquattro alle ore sei.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L.25 a L.100. Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.

Art.46 Sistemazione di carico

Il carico sui veicoli di qualsiasi specie deve essere sempre sistemato in modo da non togliere o diminuire la completa visibilità della strada al conducente e da non impedirgli i liberi movimenti per le necessarie operazioni di guida e comunque compromettere la possibilità di una pronta e facile manovra. Qualunque sia il veicolo usato per il trasporto di cose il carico



Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L.25 a L.100  
Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.10.

#### Art. 47

##### Rimozione degli ingombri

In aggiunta a quanto stabilito nell'art. 24 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando si verifichi la caduta anche parziale del carico o il veicolo si rovesci o comunque si riduca in condizioni da non poter proseguire, il conducente è tenuto a procedere senza indugio anche alla pubblica del suolo pubblico, dando sempre la precedenza alla zona occupata dalla tranvia.

In ogni caso l'Autorità comunale può provvedervi direttamente, salva rivalsa per le spese.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L.20 a 50.  
Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.5.

#### Art. 48

##### Accertamento di peso del carico

Il conducente, al quale sia intimata la contravvenzione per sovrappeso o carico del veicolo, ha facoltà di far verificare tale peso a sue cure e spese alla più vicina pesa pubblica, senza però che egli abbia alcuna diritto a compenso ed indennizzo, quando anche la prova abbia dato esito favorevole, salvo in questo caso rimborso della spesa di pesatura.

#### Art. 49

##### Trasporto di materiale sporgente dalla sagoma del veicolo

Il trasporto di materiale che sporga in qualunque senso oltre la sagoma del veicolo deve effettuarsi con cautele speciali atte ad evitare danni e pericoli delle persone ed alle cose, anche quando la sagoma del veicolo con relativo carico sporgente sia contenuta nei limiti di cui all'art. 37 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. Decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L.50 a 200.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.25.

#### Art. 50

##### Trasporti eccezionali

Per la circolazione sulle strade ed aree comunali di veicoli con carichi eccezionali e per i trasporti di cose invisibili che eccedono per la loro dimensioni o per il peso i limiti stabiliti dagli art. 37 e 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933 n. 1740, gli interessati debbono chiedere preventiva e tempestiva autorizzazione alla Autorità comunale.

La concessione del permesso può essere condizionata a speciali modalità di transito.

L'Autorità Comunale si riserva la facoltà di subordinare, caso per caso, l'autorizzazione per detti trasporti eccezionali alla prestazione di una cauzione adeguata all'eventuale presumibile danno che dal trasporto stesso possa derivare al patrimonio stradale.

Ove gli interessati intendano effettuare con frequenza il trasporto di carichi eccezionali, l'Autorità comunale può concedere che il versamento dell'eventuale cauzione venga effettuato una volta tanto in misura adeguata, e cio indipendentemente dal numero dei trasporti che possono essere eseguiti e ferme restando per ognuno di essi le modalità prescritte.

Le contravvenzioni sono punite a termini delle art. 40 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933 n. 1740, con la pena dell'ammenda da L.20 a L.200.

Carico e portata

Oltre a quanto é disposto negli articoli 39 e 45 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n°1740, circa il carico dei veicoli in relazione alla loro portata, é vietato il transito ai veicoli a trazione animale, nonché dei furgoncini a triciclo e dei veicoli trainati a braccia, il cui carico non sia commisurato alla forza impiegata per trasportarlo, nonché alla possibilità di una pronta e facile manovra, e cio a prescindere dalla portata quale risulta dalla targa.

Il conducente del carro, a cui sia elevata la contravvenzione, deve fermarsi e ridurre il carico ad una ~~max~~ misura adeguata alla forza degli animali impiegati al trasporto, salvo che non provveda nel più breve tempo possibile ad aumentare i mezzi di trazione, sempre nei limiti consentiti dallo art. 58 del presente regolamento.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L. 25 a L. 100. Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 10.

Art. 60

Modo di condurre gli animali. Sulla strade e piazze destinate al pubblico transito, gli animali da tiro da soma e da sella debbono essere condotti in modo da evitare ogni pericolo od intralcio per la circolazione.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 10.

Art. 61

Precauzioni in caso di nebbia

In tempo di nebbia é fatto obbligo di munire gli animali trainanti veicoli di un sonaglio che possa essere avvertito almeno da venti metri di distanza.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 20 a L. 50. Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente una somma di L. 5.

Art. 62

Contegno del conducente

Ai conducenti di veicoli a trazione animale é vietato: 1° usare frusta in modo pericoloso per il terzo o farla schioccare ripetutamente e abusare dei mezzi di segnalazione.

2° gareggiare in qualsiasi modo in velocità.

Le contravvenzioni alle disposizioni del numero 1 del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da L. 20 a L. 50.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni del n° 2 del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da L. 25 a L. 200.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20.

Art. 63

Veicoli lenti

I conducenti dei veicoli lenti devono osservare, in quanto loro applicabili, le disposizioni e le limitazioni prescritte per i veicoli a trazione animale.

Art. 64

Compressori stradali

É vietato in transito su strade pubbliche di compressori stradali, senza permesso dell'autorità comunale, la quale potrà prescrivere speciali modalità e cautele.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 200.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20.

## CAPO VIII

### NORME SPECIALI PER I VEICOLI TRAINATI A BRACCIA

### E PER I CARRETTI A MANO CON AUSILIO MECCANICO

#### Art. 65

#### Targhe dei veicoli trainati a braccia

I veicoli a braccia devono essere trainati o spinti sempre per le stanghe o per il timone, e al passo.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L.5 a L.10.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.2.

#### Art. 67

#### Carretti a mano con ausilio meccanico

I carretti a mano con ausilio meccanico debbono recare la targa di cui all'art.65

I conducenti di tale carretti debbono osservare le norme stabilite per i veicoli a braccia.

È vietato ai detti conducenti di salire sul veicolo quando questo è in moto, o comunque di abbandonare gli organi di comando e di guida.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L.10 a L.50.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.5.

## CAPO IX

### NORME SPECIALI PER I VEICOLI ED I MOTOCICLI

#### Art. 68

#### Circolazione dei velocipedi

È fatto obbligo ai ciclisti di servirsi esclusivamente delle banchine ad essi riservate quando percorrono strade che ne siano fornite.

I ciclisti devono procedere esclusivamente sul margine della strada alla loro destra, senza formare gruppi che possono intralciare la circolazione.

In caso di rallentamento e di arresto del traffico dovuti a segnalazioni o a altre necessità della circolazione, è vietato ai ciclisti di tentare di sovrappassare gli autoveicoli e di porsi innanzi ad essi.

È vietato ai ciclisti di gareggiare fra di loro in velocità e di compiere esercitazioni che possano recare pericolo o intralcio alla circolazione.

In caso di congestione della circolazione e quando il transito dei velocipedi riuscisse pericoloso o intralcio al traffico generale ed al movimento pedonale, il ciclista deve condurre il velocipede a mano.

Quando i ciclisti entrano in fabbrica che abbiano accesso sulla pubblica via o ne escano, debbono condurre i velocipedi a mano anche se esistano passi carribili.

È fatto assoluto divieto ai ciclisti di aggrapparsi ad altri veicoli per farsi trainare.

È vietato ai ciclisti di stare fermi con il velocipede di traverso sulla strada e di abbandonare il velocipede poggiandolo sul marciapiede.

Nell'attraversamento delle strade lungo le quali è vietata la circolazione dei velocipedi, questi devono essere condotti a mano.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.5 a L.20.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.2.

#### Art.69

#### Trasporti sui velocipedi

Il ciclista deve sempre avere libero l'uso delle braccia e delle mani per la guida del velocipede ed essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé e da ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

È fatto assoluto divieto di trasportare sui veicoli altre persone.

CAPO VI  
NORME SPECIALI PER GLI ANIMALI

Art. 51

Gli animali da tiro non attaccati e quelli da soma o da sella, da unora prima del sorgere del sole fino alla mezzanotte e salvo speciali autorizzazioni, devono essere condotti da almeno un conducente ogni due. Il conducente deve tenerli per le redini o per la briglia e condurli in modo che essi non costituiscano pericolo o molestia per la circolazione stradale. Qualora i quadrupedi non attaccati siano disposti in pariglia il conducente può cavalcarne uno e tenere l'altro sottomeno. E' vietato legare lateralmente a qualsiasi veicolo animali da tiro da soma o sa sella.

E' consentito soltanto legare detti animali a tergo dei veicoli purché gli stessi siano assicurati per la testa mediante corda e robusta fune. Agli effetti delle disposizioni e limitazioni della circolazione i conducenti degli animali suddetti debbono osservare le norme stabilite per i veicoli a trazione animale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L. 20 a L. 50. Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 5.

Art. 52

Animali incomodi al pubblico transito.

E' vietato far circolare o lasciare vagare senza permesso della autorità comunale, animali che possono recare intralcio o molestia alla circolazione.

Il trasporto del bestiame da macello, e specialmente dei suini, nelle vie interne della città deve effettuarsi a mezzo di carri o autocarri.

L'autorità comunale può con apposita ordinanza stabilire le vie e le piazze per le quali può essere consentito il transito del bestiame da macello.

I tori debbono essere caricati sui veicoli; gli altri bovini debbono sempre essere legati e tenuti con funi dai rispettivi conducenti.

E' pure vietato il transito con greffi, mandrie o gruppi di animali senza permesso dell'Autorità comunale, la quale può prescrivere limitazioni di orario e l'obbligo di seguire speciali itinerari da determinarsi dai Comandi della vigilanza urbana.

Non si possono provare animali da tiro o da soma che nei luoghi a ciò destinati.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L. 25 a 100.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 10.

Art. 53

Modo di condurre i cani

Nelle località ove per i cani é prescritto il guinzaglio, l'uso di questo deve essere regolato in modo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L. 5 a 10.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 2.

## CAPO VII

### NORME SPECIALI PER I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E PER I VEICOLI LENTI

#### Art. 54

#### Registro matricolare dei veicoli a trazione animale

Agli effetti delle annotazioni sul Registro matricolare prescritto dallo art. 245 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, N° 1740, i proprietari di veicoli a trazione animale, residenti nel Comune, prima di metterli in circolazione sono tenuti a denunciarli ai competenti Uffici Comunali.

In caso di passaggio di proprietà, l'obbligo della denuncia sopra indicata incombe al nuovo proprietario che deve farla entro dieci giorni dalla data del passaggio stesso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L. 10 a L. 20.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 5.

#### Art. 55

#### Veicoli a trazione animale di uso pericoloso

È vietato far circolare veicoli a trazione animale che, per le loro caratteristiche di costruzione in rapporto all'uso e per lo stato di conservazione, possono riuscire comunque pericolosi per la sicurezza sia delle persone trasportate, sia dei terzi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L. 50 a L. 200.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 25.

#### Art. 56

#### Animali non comunemente adibiti al trasporto

Senza speciale permesso dell'Autorità Comunale, è vietato usare per il trasporto delle persone e delle cose animali non comunemente adibiti a tale uso.

In caso di autorizzazione dell'uso di tali animali, il traino deve farsi con i veicoli e finimenti idonei.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 25 a 100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 10.

#### Art. 57

#### Condotta dei veicoli

Oltre a quanto è disposto dallo art. 32 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, N° 1740, i conducenti dei veicoli trainati da animali, quando guidano dal veicolo stesso, non devono mai abbandonare le redini e devono stare a cassetta, o, quando questa manchi, in posizione tale da poter facilmente dominare gli animali e scendere a terra.

I conducenti quando sono a terra debbono sempre tenere l'animale per la briglia.

I veicoli senza melle debbono essere condotti a passo di uomo.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L. 25 a 100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 10.

#### Art. 58

#### Numero degli animali da traino

I veicoli per il trasporto di cose che non possono essere trainati da più di tre animali disposti in fila o di fronte; i veicoli adibiti al trasporto di personale non possono essere trainati da più di quattro animali appaiati.

Per i trasporti eccezionali di cui all'art. 50 e per tutti quelli per i quali si rende necessario l'attacco di un numero maggiore di animali, gli interessi debbono chiedere l'autorizzazione all'Autorità comunale, la quale può accordare a condizione che il traino sia effettuato con speciali modalità e cautele.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 100.



E' permesso trasportare a spalla gette, zaini, sacchi da montagna e simili sono nel caso che essi rechino alcun impedimento alla possibilità di manovra del ciclista.

Il trasporto di pacchi od oggetti voluminosi è ammesso alla condizione che essi siano solidamente assicurati su un adatto portapacchi, che non sporgano dal telaio oltre cinquanta centimetri per lato e che per il peso e la forma, oltre a consentire la velocità normale, non compromettono in alcun modo la stabilità normale, non compromettano in alcun modo la stabilità del veicolo e la possibilità di facile manovra.

E' vietato trasportare aste, tubi od oggetti simili che sporgano dalle ruote del velocipede in senso longitudinale o dal manubrio o in senso trasversale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.5 a L.20.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.2.

Art. 70

**Ciclofurgoncina a pedale**

Le ciclofurgoncinie a pedale di qualsiasi dimensione devono recare la targa di cui all'art. 65.

Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda da L.10. a L.50.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.5.

Art. 71

**Motocicli**

Agli effetti delle norme speciali di circolazione e di quelle riguardanti la condotta dei veicoli ed il trasporto di altre persone o cose, i conducenti di motocicli a due ruote debbono osservare le disposizioni degli art. 68 (secondo, quarto e quinto comma), 69 (meno il secondo comma) del presente regolamento.

E' vietato appoggiare motocicli non sorretti da cavalletti ai margini dei marciapiedi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.10. a L.50.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.5.

Art. 72

**CAPITOLO X**

**NORME SPECIALI PER I PEDONI**

**Art. 73**

**Circolazione dei pedoni**

La circolazione dei pedoni è libera sui viali laterali alle strade e sugli spazi ad essi riservati.

Sulle strade appositamente segnalate, nelle quali il marciapiede rialzato non esista o sia inferiore ad un metro di larghezza, i pedoni devono percorrere il lato della strada che corrisponde alla loro sinistra.

I pedoni non debbono sostare né circolare sulla parte carreggiabile della strada, passere dove siano collocati segnali di impedimento o cartelli di divieto.

E' vietato sostare in gruppi sui marciapiedi, di intenso traffico o quando per tale fatto i pedoni circolanti siano obbligati a scendere dal marciapiede stesso; è altresì vietato ostacolare la circolazione dei veicoli e degli altri pedoni.

E' vietato aggrapparsi ad ogni specie di veicolo in moto.

Le contravvenzioni sono punite con la pena della ammenda da L.5 a L.20.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.2.

Art. 73

**Attraversamenti di vie e di piazze**

Nell'attraversare le piazze e gli incroci i pedoni debbono percorrere le zone appositamente delimitate da linee di chiodi o da altra segnalazione.

E' fatto obbligo ai pedoni di effettuare l'attraversamento stradale seguendo esclusivamente il tracciato dei passaggi pedonali entro le

Fuori di tale distanza é ammesso il libero attraversamento della strada, sempre seguendo la linea piú breve e mai perdersi diagonali, danno però la precedenza ai veicoli percorrenti la stessa strada.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.5 a L.20.

#### Art. 74

##### Attraversamento di vie e piazze

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi ecc.) di oltre quattro metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L.5 a L.10.

Il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la Somma di L. 2

non, a meno che il contravventore non sia stato

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME TRANSITORIE

#### Art. 75

Oblazione in via breve attraversata  
Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento punite ai termini delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R.D. 8 dicembre 1933 n°1740, il contravventore é ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 25, quando sia conducente di autoveicoli, e di L. 10 negli altri casi.

Le suddette oblazioni in via breve e quelle indicate nei diversi articoli del presente Regolamento devono essere fatte al funzionario, all'Ufficiale o agente che accetta la contravvenzione, il quale, ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

Art. 76

##### Oblazione in via ordinaria

Nel caso in cui abbia avuto luogo l'oblazione in via breve o nel caso in cui tale oblazione non sia ammessa, il contravventore può pagare, prima del decreto di condanna, ovvero prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al terzo del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa oltre le spese di notificazione del processo verbale prevista dallo art. 2124 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n°1740, e quelle del procedimento.

Il pagamento ha luogo mediante versamento nelle casse del Comune della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere della Pretura attestante le spese eccorse.

Se il pagamento é seguito entro 48 ore dalla notificazione del processo verbale di contravvenzione prevista dai citate articoli 2124 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, la somma da pagare a titolo di oblazione é ridotta al sesto del massimo della pena comminata, oltre le spese di notificazione e di procedimento.

Art. 77

Norme transitorie

É concesso un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento:

a) per l'applicazione della targa dei veicoli trainati a braccia, dei carretti a mano con ausilio meccanico e dei ciclofurgoncini a pedale a norma degli articoli 65, 67 e 70;

b) per le modifiche alle insegne comuni e luminose e la sostituzione delle lampade secondo le disposizioni dell'art. 20.

Delibe il presente processo verbale che previa lettura e confermata

viene sottoscritto come appresso:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO F/to G. Scaduto Mendola.

IL SEGRETARIO COMUNALE F/to G. Mainella.

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente verbale di deliberazione é stato pubblicato nei modi di legge all'albo pretorio comunale il 25 Settembre 1938 XVI

PREFETTURA DI AGRIGENTO

N° 29238

Agrigento, 28/11/1938

Visto ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 28/11/1938.


p. IL PREFETTO PRESIDENTE

F/to Gianferrara

Per copia conforme per uso amministrativo.

Favara, li 13 Gennaio 1956.

IL SEGRETARIO CAPO



Visto: IL SINDACO

